Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 29 marzo 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(1537)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1978, n. **74.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-*bis*. — Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive »;

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 - (*Giudici popolari della sessione*). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi»;

All'articolo 4, il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, numero 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

«In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti».

Art. 2.

Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente dela Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, e successive varianti, è triplicato.

L'aumento sarà attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono già convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dai seguenti:

«Ai giudici popolari spetta una indennità di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.

Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni».

Art. 4.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Spica refrattari - Società prodotti industrie ceramiche ed affini, in Castelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spica refrattari - Società prodotti industrie ceramiche ed affini di Castelli (Teramo), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1977 e 23 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Spica refrattari - Società prodotti industrie ceramiche ed affini di Castelli (Teramo), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2606)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Viscojodone » gocce e della relativa categoria 10 fiale × 2 cc, della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5098/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 marzo 1950, 25 gennaio 1954 e 31 luglio 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 3135 e 3135/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Viscojodone » gocce e la relativa categoria 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Viscojodone » gocce e della relativa categoria 10 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 3135 e 3135/A in data 30 marzo 1950, 25 gennaio 1954 e 31 luglio 1964 a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epadiolo », 5 fiale × 2,5 cc, della ditta Laboratorio farmacologico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5091/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 settembre 1961 e 5 novembre 1962, con i quali venne registrata al n. 19093 la specialità medicinale denominata « Epadiolo » 5 fiale × cc 2,5, a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano, con sede in Firenze, via Faentina, 38, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epadiolo » 5 fiale × cc 2,5, registrata al n. 19093 in data 13 settembre 1961 e 5 novembre 1962, a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano, con sede in Firenze, via Faentina, 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2306)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 13 luglio 1977;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1976 e 3 marzo 1977 e dell'assemblea dei sòci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976 e 28 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 48, lettera *p*), 50, 53, comma secondo, 57 e 58 dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o nelle deliberazioni di volta in volta adottate dagli enti finanziati e perfezionate ai sensi di legge, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido.

Art. 50. — L'istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 53, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado successivo al primo sempre che l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 58. — La somma da impegnarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2252)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Determinazione in misura fissa delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale del casinò municipale di San Remo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

Visto in particolare l'art. 4, secondo comma, del predetto decreto che prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mància » dei lavoratori interessati, ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Considerate le particolari difficoltà di ordine generale e specifico via via manifestatesi per la concreta determinazione in misura fissa a far tempo dall'entrata in vigore del decreto presidenziale sopra citato del « punto mancia » corrisposto ai dipendenti del casinò municipale di San Remo, difficoltà che solo di recente sono state appianate e risolte dalle parti interessate;

Preso atto dell'accordo conclusivo all'uopo intervenuto in data 4 gennaio 1978 presso la sede dell'ispettorato del lavoro di Imperia tra la commissione amministrativa della casa da gioco e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle unanimi proposte in esso contenute relativamente alle misure fisse mensili del « punto mancia » per il periodo dal 20 maggio 1972 al 31 dicembre 1977;

Considerato il parere favorevole espresso dal locale organo di vigilanza sugli importi del « punto mancia » e l'avviso, parimenti favorevole, manifestato dall'E.N.P.A.L.S.;

Ritenuta, infine, l'opportunità di pervenire, corrispondendo in tal modo alle ripetute sollecitazioni formulate da tutte le parti interessate, alla determinazione in misura fissa mensile per il periodo anzidetto (20 maggio 1972-31 dicembre 1977) delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale dipendente dalla casa da gioco in discorso, ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale dipendente dalla casa da gioco del casinò municipale di San Remo, la misura fissa mensile, per ciascuna categoria e per i periodi sottoindicati, è così determinata:

1° *Gruppo*:

impiegati di 1ª categoria con oltre 10 anni di anzianità o con più di 57 anni:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	315.000
anno 1973	»	400.000
anno 1974	»	465.000
anni 1975-76	»	510.000
anno 1977	»	535.000

2° *Gruppo*:

impiegati di 1ª categoria con anzianità da 8 a 10 anni:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	280.000
anno 1973	»	350.000
anno 1974	»	410.000
anni 1975-76	»	450.000
anno 1977	»	470.000

3° *Gruppo*:

impiegati di 1ª categoria con anzianità da 5 a 8 anni, cambisti con 57 anni di età:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	215.000
anno 1973	»	270.000
anno 1974	»	315.000
anni 1975-76	»	350.000
anno 1977	»	370.000

4° *Gruppo*:

impiegati di 1ª categoria con anzianità da 1 a 5 anni e cambisti con più di 10 anni di anzianità:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	175.000
anno 1973	»	220.000
anno 1974	»	260.000
anni 1975-76	»	300.000
anno 1977	»	315.000

5° *Gruppo*:

impiegati di 2ª categoria e cambisti con più di 5 anni di anzianità:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	120.000
anno 1973	»	150.000
anno 1974	»	180.000
anni 1975-76	»	200.000
anno 1977	»	210.000

6° *Gruppo*:

impiegati di 3ª categoria e cambisti con anzianità da 1 a 5 anni:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	90.000
anno 1973	»	115.000
anno 1974	»	135.000
anni 1975-76	»	150.000
anno 1977	»	155.000

7° *Gruppo*:

allievi:

dal 20 maggio al 31 dicembre 1972	L.	60.000
anno 1973	»	80.000
anno 1974	»	90.000
anni 1975-76	»	100.000
anno 1977	»	105.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed all'istituzione di una gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 135, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 17 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1976, relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota n. 4625 del 6 febbraio 1978, con la quale l'Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani ha designato il dott. Vincenzo Ceccarel quale membro del comitato medesimo in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio, in sostituzione del sig. Renzo Righetti, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Ceccarel è nominato membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio ed in sostituzione del sig. Renzo Righetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien di Verona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate e la regione;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2607)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977 e 31 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, in Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia di Salerno, con effetto dall'11 marzo 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia di Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acque e terme di Bognanco S.p.a., in Milano, stabilimenti di Bognanco, Borgo San Dalmazzo, Lissone e Canzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Acque e terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti a Bognanco (Novara), Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Lissone (Milano) e Canzo (Como), con effetto dal 1° maggio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionale del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acque e terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti a Bognanco (Novara), Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Lissone (Milano) e Canzo (Como), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2609)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta di Bari, con effetto dal 13 maggio 1977;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 17 marzo 1978:

Golia Vincenzo, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferraro Ada.

Matano Mario, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Colella Mario.

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Cardelli Giandomenico, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma.

Rao Edda, notaio residente nel comune di Soverato, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro.

Grimaldi Agostino, notaio residente nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Laffranchi Gianluigi, notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santagata Alessandro.

Matrone Raffaele, notaio residente nel comune di San Giorgio la Molara, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Monica Giuseppe.

Furitano Gioachino, notaio residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Grimaldi Agostino.

Nicotra Andrea, notaio residente nel comune di Oriolo Calabro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Desio, stesso distretto notarile.

Peronese Francesco, notaio residente nel comune di Mozzate, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto.

Colangelo Giovanni, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Albanese Francesco Maria, notaio residente nel comune di Villa San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cavallo Antonio.

Costa Concetta Maria, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Roma.

Corbò Maria Rita, notaio residente nel comune di Noepoli, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Roma.

Giacobini Roberto, notaio residente nel comune di Torricella Peligna, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roma.

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Marino, stesso distretto notarile.

Colombi Carlo, notaio residente nel comune di Tolmezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ersoch Maurizio.

Giuliani Marco, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tavassi Giorgio.

Scafa Lea Maria Dolores, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mattiangeli Alessandro.

Giuliani Laura, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tranfaglia Maria Giulia.

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gallelli Rosa.

Taddei Giuseppe, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Grassi Alfio.

De Corato Riccardo, notaio residente nel comune di Paesana, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Benintende Giacomo Salvatore.

Formisano Antonio, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Surace Francesco.

Bucciarelli Ducci Paolo, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poti Adriano.

Federici Filippo, notaio residente nel comune di Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pensato Luigi Nicola.

Frattorolo Adolfo, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio.

Catena Alfredo, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Napoli Vito.

Colizzi Livio, notaio residente nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Virgiliis Ornella Maria.

Gaudenzi Raffaele, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ducci Pietro.

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tursi Nicola.

Di Mita Vito Erasmo, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Armanno Maria.

Fenoaltea Fabrizio, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Jorio Pierluigi.

Giuffrè Luigi, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio La Gioia Luigi.

Rizzuto Aurora, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sicignano Mario.

Ciotola Antonietta, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferrofino Renato.

Marè Mauro, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Ladispoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferrofino Renato.

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nei comuni di Bracciano, Marino, Tivoli e Velletri, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sedi medesime del notaio Ferrofino Renato.

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nei comuni di Ardea e Mentana, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sedi medesime del notaio Ciotola Antonietta.

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marè Mauro.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mazza Giancarlo.

Soccorsi Aliforni Paolo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nei comuni di Tolfa e Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sedi medesime del notaio Armati Paolo.

Poti Adriano, notaio residente nel comune di Cavalese, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giubbini Ferroni Carlo.

Necci Gian Carlo, notaio residente nel comune di Seerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Forziati Piacentino.

(2630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare un immobile

Con decreto del presidente della provincia di Milano 16 gennaio 1978, n. 550, l'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare dalla Chiesa e dal beneficio parrocchiale di S. Salvatore, per l'importo di L. 19.446.000, il complesso immobiliare di « San Salvatore », sito in Genova, piazza Sarzano.

(2238)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Roditox P dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Roditox P, concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2467)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Gioia dei Marsi

Con decreto aziendale 1° febbraio 1978, n. 304, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di circa mq 148, sito al km 17+300 della strada statale n. 83 « Marsicana » ed identificato nei registri catastali del comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) a pag. 1911, foglio n. 8, particella 853.

(2267)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978, n. 505, il dott. Franco Inzillo è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia, per la durata di mesi 12 dalla data del suddetto decreto, in sostituzione del dott. Giovanni Pazzi.

(2205)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 febbraio 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, in Palmanova (Udine), in liquidazione coatta, l'avvocato Vittorio Polacco è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2268)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sulzano

Con deliberazione della giunta regionale 10 gennaio 1978, n. 13723, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sulzano (Brescia) adottato con deliberazione consiliare 3 settembre 1976, n. 63.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari.

(2239)

Variante al piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1977, n. 12945, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano) adottata con deliberazione consiliare 13 dicembre 1974, n. 122, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(2240)

Approvazione del piano di zona del comune di Vobarno

Con deliberazione della giunta regionale 10 gennaio 1978, n. 13731, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vobarno (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2241)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di un relitto stradale in comune di Calavino

Con deliberazione 2 febbraio 1978, n. 674, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2568/2 in partita tavolare 813 del comune catastale di Calavino, dal demanio al patrimonio provinciale e formante parte della strada provinciale 84 di Cavedine.

(2470)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Caltanissetta.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 64, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Caltanissetta, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(2406)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile « Ai colli Aminei » di Napoli.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1977, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 316, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osserv. e tratt.) « Ai colli Aminei » di Napoli, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(2407)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 66, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1976.

(2408)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di chirurgia vascolare idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia vascolare idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domanda dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia vascolare in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia vascolare presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quello di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Gerace Antonio Arturo, nato a Taurianova il 28 agosto 1939.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2403)

Elenco dei primari di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, concernente l'elenco dei primari di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/169 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Baretta Giovanni Battista, nato a Rotzo il 5 marzo 1931;
Berno Giuliano, nato a Riese Pio X il 15 maggio 1930;
Bonanni Maria Vittoria, nata a Ferrara l'11 gennaio 1938;
Burlazzi Mario, nato a Varallo il 24 settembre 1926;
Colucci Gianbattista, nato a Martina Franca il 30 gennaio 1928;
Di Iorio Cesare, nato ad Agnone il 4 agosto 1928;
Fella Cosimo, nato a Lizzano il 10 aprile 1925;
Franco Giuseppe, nato a Messina il 29 agosto 1931;
Guerrina Giovanni, nato a Genova l'11 agosto 1936;
Lancieri Concetta, nata a Bari il 28 agosto 1931;

Lodovici Lodovico, nato a Fermo il 31 ottobre 1931;
Pellegrino Francesco, nato a Varapodio il 28 dicembre 1929;
Rosso Camillo, nato a Torino il 27 dicembre 1919;
Serio Giovanni, nato a Martina Franca il 18 giugno 1922;
Soracco Edoardo, nato a Porretta Terme il 27 novembre 1932.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Cannada Eugenio, nato a Mazzarino il 7 ottobre 1925;
La Paglia Salvatore, nato ad Agrigento il 24 gennaio 1930.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Biddau Adolfo, nato a Genova il 13 ottobre 1935;
Faleschini Pietro, nato a Cividale del Friuli il 15 maggio 1932.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2400)

Elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1972, e successivi aggiornamenti, concernente l'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 marzo 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;
Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Brancatelli Domenico Romano, nato ad Enna il 14 dicembre 1937;
Carabba Vittorio, nato a Bari il 29 settembre 1941;
Carfora Domenico, nato a Caserta il 30 ottobre 1942;
Felline Luigi, nato ad Asmara il 6 maggio 1941;
Luppino Domenico, nato a Bologna il 13 maggio 1942;
Manenti Francesco, nato a Messina il 31 ottobre 1936;
Pennetti Gennaro, nato a Barletta il 20 aprile 1939;
Pizzinini Severino, nato a Badia l'8 gennaio 1941;
Polidori Umberto, nato a Tollo il 9 marzo 1937;
Vaccaro Gianfranco, nato ad Aieta il 14 marzo 1943;
Vaira Michelantonio, nato a Mattinata il 24 febbraio 1942;
Vena Pietro, nato a Roggiano Gravina il 30 marzo 1937;
Veneri Fulvio, nato a Vallo della Lucania il 23 giugno 1941;
Villani Ennio, nato a Bologna il 12 agosto 1929;
Vozzi Antonio, nato a Episcopia il 6 giugno 1937;
Zamperoni Alberto, nato a Luino il 21 giugno 1941.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Allegreni Rocco, nato a Bergamo il 20 luglio 1935;
Barletti Paolo Teresio, nato a Cremolino il 2 dicembre 1922;
Dragonetti Lucio, nato a Milano il 28 agosto 1937;
Fregonara Primo, nato a Novara il 23 giugno 1913;
Gavazza Gianfranco, nato ad Asti il 23 marzo 1934;
Mauro Mario, nato a Napoli il 27 settembre 1924;
Menozzi Paolo, nato a Scandiano il 1° giugno 1938;
Mittino Mario, nato a Trecate il 18 marzo 1927;
Vespasiani Antonio, nato a Ripatransone il 28 agosto 1937.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2404)

Elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971, e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;
Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di neurochirurgia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottondicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurochirurgia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'ido-

neità nazionale in quanto in servizio di ruolo per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Formaggio Gianni, nato a Novara il 28 novembre 1941;

Giunta Filippo, nato a Porto Empedocle il 1° maggio 1939;

Mennonna Pasquale, nato a Firenze il 22 ottobre 1941.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2405)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale e primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Giusti Giusto, nato ad Albaredo d'Adige (Verona) il 19 ottobre 1941 . punti 80 su 100
2. Scorretti Luigi, nato a Roma il 9 maggio 1939 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2398)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di ottobre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1977, n. 00/45464, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1977, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 337, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, n. 00/132877, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(2551)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Revoca di decreto concernente lo stralcio della sede farmaceutica del comune di Calascibetta

Il medico provinciale di Enna rende noto che con decreto 22 febbraio 1978, n. 426, è stato revocato il decreto del medico provinciale di Enna 4 ottobre 1975, n. 2206, concernente lo stralcio della sede farmaceutica del comune di Calascibetta dal concorso a sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Enna, bandito con decreto 10 gennaio 1974, n. 5018, e successiva integrazione.

(2505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pescara

Con decreto 25 gennaio 1978, n. 281, l'ufficio del medico provinciale di Pescara ha bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di ufficiale sanitario di Città S. Angelo e di Penne.

I termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere corredate dei documenti elencati nel bando di concorso, scadono alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2506)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Errata-corrige

Le esatte generalità del prof. Mauri, componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario presso il consorzio socio-sanitario di Reggio Emilia sono le seguenti:

Mauri prof. Carlo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Modena.

(2507)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(1162/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1978, i posti vacanti di assistente oculista devono intendersi *tre* anzichè *due*.

(1161/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1978, n. 1.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le ferrovie adriatico-appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica adriatico-sangritana con sede in Lanciano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per le ferrovie adriatico-appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica adriatico-sangritana con sede in Lanciano, per una anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di lire 735 milioni da estinguere non oltre il 31 agosto 1978.

I limiti della anticipazione fissati dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1977, n. 18, per ciò che riguarda l'anno 1977, devono intendersi ampliati nella misura indicata nel comma precedente.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nella osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per le ferrovie adriatico-appennino, esercizio della ferrovia elettrica adriatico-sangritana in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 375. — Recupero di somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sull'anticipazione di cassa concessa alla Società per le ferrovie adriatico-appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica adriatico-sangritana con sede in Lanciano (*in aumento*) . L. 650.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2152. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore della Società per le ferrovie adriatico-appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica adriatico-sangritana con sede in Lanciano (*in aumento*) L. 735.000.000

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, inteso come entità del rischio, ammontante a L. 85.000.000, conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi ». La partita, iscritta all'elenco n. 3 allegato al bilancio predetto, istituita con legge regionale votata dal consiglio regionale il 23 novembre 1977 al n. 91/3, e riguardante « Interventi fidejussori in favore della Società per le ferrovie adriatico-appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica adriatico-sangritana con sede in Lanciano », è soppressa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 gennaio 1978

RICCIUTI

(1570)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1978, n. 1.

Ripartizione dei fondi statali previsti dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di L. 517.195.000 per l'anno 1977, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, possono essere erogati a favore:

1) delle società di trasporto a prevalente partecipazione pubblica operanti nel territorio della regione: ASP, SASP e Società spoletina di II.TT.;

2) dei comuni dell'Umbria che svolgano, a mezzo di aziende municipalizzate o di gestione in economia, il servizio di trasporto urbano;

3) dei comuni dell'Umbria che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base a concessioni regionali;

4) delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del territorio regionale, in base a concessioni regionali o comunali;

5) delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del territorio regionale in base a concessioni regionali o comunali e che, pur potendo utilizzare, per il rinnovamento del materiale rotabile, i fondi di rinnovo o le quote di ammortamento autobus riconosciuti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive integrazioni e modificazioni, siano in grado di documentare l'insufficienza dei fondi e delle quote anzidetti, rispetto alle esigenze effettive di rinnovamento, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente articolo e quelli imposti dalle effettive disponibilità del finanziamento, accordabile in rapporto ai fondi ed alle quote di cui sopra.

Sono escluse dai benefici suddetti le imprese di trasporto che, pur essendo concessionarie di autolinee in base a concessioni regionali o comunali, siano in grado di utilizzare, per lo acquisto ed il rinnovo del materiale rotabile, i fondi di rinnovo le cui quote vengano rimborsate o corrisposte dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., in occasione della revisione della sovvenzione annua d'esercizio, per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Delega alle province di Perugia e Terni

Le amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni sono delegate alla ripartizione e successiva erogazione dei contributi di cui all'art. 1 a favore dei soggetti aventi titolo che avranno presentato apposita richiesta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione delle somme fra le due province sarà fatta con decreto del presidente della giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna di esse alla data dell'ultimo censimento ufficiale.

Le province delegate assegneranno i contributi tenendo conto:

a) degli autobus km percorsi durante il 1976 sulle autolinee pubbliche;

b) del numero delle autolinee svolte dai singoli soggetti richiedenti e del programma di esercizio delle autolinee stesse;

c) del programma concernente il rinnovo del materiale rotabile e del piano tecnico finanziario;

d) della necessità effettiva dell'acquisto del materiale rotabile e dell'età media del parco autobus che si intende rinnovare o potenziare;

e) delle disponibilità rivenienti da altre fonti di finanziamento a carico di enti pubblici.

Nel caso di soggetti concessionari di una o più autolinee che si svolgano nel territorio di entrambe le province delegate, le domande dovranno essere inoltrate alle province suddette e sarà competente a provvedere la provincia nel cui ambito territoriale la percorrenza chilometrica aziendale sarà risultata prevalente.

Art. 3.

Destinazione dei contributi e caratteristiche funzionali dei veicoli

Le province delegate dovranno accertare che gli importi da assegnare verranno effettivamente impiegati per l'acquisto esclusivo di autobus, ai sensi dell'art. 17 della citata legge statale 16 ottobre 1975, n. 493.

L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, caratteristiche individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro per i trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1975, n. 326 e con decreto ministeriale n. 3024 del 23 dicembre 1976 dello stesso Ministro.

Art. 4.

Nel caso che entro tre mesi dall'assegnazione dei contributi da parte delle province i soggetti beneficiari non avranno dimostrato di poter utilizzare i contributi stessi al titolo di cui al primo comma del precedente art. 3, i beneficiari decadranno da ogni diritto e le province provvederanno a ridistribuire gli importi non utilizzati a favore dei soggetti che avranno dimostrato di avere effettuato l'investimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Criterio di esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 6.

Finanziamento della spesa

All'onere di L. 517.195.000 previsto per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con il contributo statale per l'anno 1977 di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte II - SPESA

In aumento:

Cap. 4492. — Di nuova istituzione, denominato « Contributi sulla spesa per l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale » . . . L. 517.195.000

In diminuzione:

Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (numero d'ordine 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) . . . . L. 517.195.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 giugno 1977 (atto n. 545); il 13 ottobre 1977 (atto n. 639) e in data 15 dicembre 1977 (atto n. 699) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 gennaio 1978.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1978, n. 2.

Rifinanziamento della legge regionale 23 agosto 1977, n. 49. Attività promozionale e pubblicitaria turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 400 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 23 agosto 1977, n. 49.

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno imputati al cap. 2820 del bilancio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1977 (atto n. 697) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 gennaio 1978.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1978, n. 3.

Disciplina delle tariffe degli autoservizi pubblici di linea di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi di linea di concessione regionale, in armonia con gli obiettivi del piano regionale dei trasporti ed in relazione alle esigenze di contenimento del disavanzo tra costi e ricavi di esercizio.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1978 le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono quelle indicate nella tabella allegata alla presente legge (allegato *A*).

Art. 3.

Il prezzo dei biglietti ordinari e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto, ed è determinato secondo i seguenti criteri:

1) i biglietti vengono rilasciati solo per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alla percorrenza tassabile;

3) per le relazioni comuni a più autolinee in concessione anche ad imprese diverse, su uguale percorso si applica prezzo uguale;

4) le fermate facolative vengono tassate con il frazionamento delle fermate autorizzate successive o precedenti, nei rispettivi casi di destinazione ed origine.

Art. 4.

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta, sono rilasciati biglietti di abbonamento mensili, non cedibili e validi per relazioni determinate.

Gli abbonamenti vengono rilasciati senza limitazione del numero di corse nell'ambito della loro validità.

La validità degli abbonamenti è riconosciuta solo per l'intero percorso tassabile. Non è riconosciuta la loro utilizzazione per tratti parziali, anche se nell'ambito dell'intero percorso riconosciuto.

Gli abbonamenti di cui sopra sono validi per l'intera durata del mese, senza limitazione di corse, con inizio di validità dal primo giorno del mese.

Art. 5.

La giunta regionale, nell'ambito del coordinamento e della ristrutturazione dei servizi, promuove intese tra aziende diverse ed autorizza la istituzione di documenti di viaggio validi su linee gestite da più aziende.

Art. 6.

La giunta regionale, per periodi di tempo determinati, anche su proposta delle aziende concessionarie, delle province, dei comuni, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane, può stabilire, in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, prezzi di biglietti ed abbonamenti diversi, ma non superiori a quelle risultanti dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge, nei seguenti casi:

1) per i tratti comuni con autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

2) per le autolinee sostitutive di ferrovie, quando vi sia l'esigenza di graduare nel tempo l'incremento tariffario;

3) nei casi particolari per i quali si ravvisa l'esigenza di coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.

Art. 7.

Le aziende concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

1) le nuove tabelle poliometrico-tariffarie;

2) le eventuali proposte per l'applicazione di prezzi di biglietti e di abbonamenti ai sensi del precedente articolo.

Art. 8.

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documenti di viaggio o muniti di documenti di viaggio comunque non validi, sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 5.000 (cinquemila).

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende concessionarie mediante gli agenti applicati all'esercizio, che rivestano la qualifica di agenti giurati e limitatamente, peraltro, alle irregolarità di viaggio sui trasporti dell'azienda alla quale appartengono.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma è devoluto all'azienda concessionaria.

Art. 10.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio, purchè di dimensioni non superiori a centimetri 50 × 30 × 25.

Ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto, il cui prezzo è di L. 500 per percorsi fino a km 50 e di L. 1.000 per percorsi superiori a km 50.

Art. 11.

La tariffa per i pacchi spediti su autolinee viene regolata dai seguenti indici:

pacco fino a 5 kg	importo	L. 1.000
pacco oltre 5 fino a 10 kg . . .	importo	» 1.500
pacco oltre 10 fino a 20 kg . . .	importo	» 2.000
pacco oltre 20 kg	importo	» 3.000

Per pacchi che eccedono le dimensioni di centimetri 100 × 25 × 30, le tariffe sono raddoppiate.

E' data autorizzazione alle aziende di stipulare convenzioni per le spedizioni a carattere continuativo.

Art. 12.

La giunta regionale presenterà entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di legge-quadro, concernente il trasporto pubblico extraurbano.

Detta proposta dovrà indicare gli ambiti territoriali di programmazione e di gestione dei trasporti pubblici di interesse locale, di intesa con gli enti locali interessati, nel quadro delle proposte contenute nel piano regionale dei trasporti e nel piano urbanistico territoriale.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obblige a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 gennaio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1977 (atto n. 706) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 gennaio 1978.

(*Omissis*).

(1296)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100780860)